



# CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. delib. **81**  
 data **24 FEB. 2012**

OGGETTO: **INDIRIZZI E PROVVEDIMENTI INERENTI LE CONCESSIONI CIMITERIALI.**

L'anno duemiladodici, il giorno **VENTIQUATTRO** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **12.30** e seguenti, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza degli Assessori:

AZZOLA GIANFRANCO	PRESENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ASSENTE	<input type="checkbox"/>
DE GREGORIO MARIANO	PRESENTE	<input type="checkbox"/>	ASSENTE	<input checked="" type="checkbox"/>
CORRADINI GIANLUCA	PRESENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ASSENTE	<input type="checkbox"/>
DE ANGELIS ANGELO	PRESENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ASSENTE	<input type="checkbox"/>
MARCUZZI PIERPAOLO	PRESENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ASSENTE	<input type="checkbox"/>
ALLA ROSSANO	PRESENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ASSENTE	<input type="checkbox"/>
LONGO EZIO	PRESENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ASSENTE	<input type="checkbox"/>

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale, Dott. Marco Raponi

Assume la presidenza il Sindaco Nicola Procaccini, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti proposti.

**PARERI PREVISTI DALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in argomento

Terracina, **24-2-2012**

IL DIRIGENTE

IL FUNZIONARIO  
 Responsabile del Servizio LL.PP.  
 Dott. Ing. **Armando Ferraro**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in argomento

Terracina, **24.02.2012**

IL DIRIGENTE

*[Handwritten signature]*

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente

## LA GIUNTA COMUNALE

- **Richiamato** l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
- **Visto** l'art. 48 comma 2° del D. Lgs. n. 267/2000, che attribuisce alla Giunta la competenza ad adottare atti di indirizzo gestionale ad integrazione di quanto disposto con il PEG;
- **Richiamato** il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con delibera di Consiglio n. 132 del 5/11/2007 e successiva modifica e integrazione, che disciplina i servizi cimiteriali di competenza del Comune;
- **Considerato:**
  - che nel citato regolamento si disciplinano in generale le tipologie di concessioni ma non si specificano le tipologie degli atti da adottare per le medesime;
  - che attualmente l'istruttoria, è effettuata dagli uffici cimiteriali che provvedono all'assegnazione del posto all'interno del cimitero comunale;
  - che le principali tipologie di concessione individuate riguardano i loculi, le cellette-ossario, le tombe di famiglia e le aree;
  - che per ognuna di queste tipologie esiste SOLO nella pratica, in quanto non regolamentato, una procedura diversificata di concessione e nello specifico per i loculi ed ossari si stipulano scritture private non autenticate e per la concessione delle aree per le cappelle gentilizie atti pubblici amministrativi
  - Che per ogni tipologia di concessione le durate delle medesime sono differenti a seconda dell'epoca del rilascio
  - Che necessita effettuare una stratificazione, a mezzo di un'analisi del quadro normativo in materia, in quanto nel corso degli anni l'Ente non può verificare l'esistenza di un titolo, e per la mancanza dei repertori fino alla data del 29 agosto 1945, e, per il divieto, di cui all'art. 43 del DPR 445/2000 posto al dipendente pubblico di richiedere atti già in possesso dell'Ente;
  - Che da tale analisi, si individua una prima fonte nel **R.D. n. 1880 del 1942** recante "approvazione del regolamento di polizia mortuaria", successivamente abrogato dal **D.P.R. n. 803 del 1975**, a sua volta modificato dal **D.P.R. n. 627 del 1981** ed abrogato con l'ultimo intervento normativo in materia effettuato con il **D.P.R. n. 285 del 1990**.  
Da ciò ne discende la possibilità di risalire al tipo di concessioni a seconda della morte del primo tumulato, così di seguito schematizzato
    - ▶ i loculi, quindi si distinguono in:
      - perpetui (se concessi prima del 31/05/1947);

- cinquantennali (se concessi prima del 31/03/1974);
- trentennali quelli rilasciati dopo il 1.04.1974.

► Le concessioni di aree invece:

- sono perpetue quelle rilasciate fino al 8.02.1976 ai sensi del R.D. 1880/1942;
- dal 9/2/1976 sono a tempo determinato e di durata non superiore ai 99 anni, salvo rinnovo per un uguale periodo di tempo.

Nell'ultima disposizione statale, si prevede la facoltà di **revoca** da parte del Comune quando esistano due precisi presupposti, che debbono concorrere entrambi per la legittimità del provvedimento di revoca :

- siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma e
- si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Consente poi al Comune, con l'atto di concessione, di imporre al concessionario determinati obblighi tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato, pena la **decadenza** della concessione, la quale viene consentita rispetto all'inosservanza di determinati obblighi a carico del concessionario.

*“La decadenza non essendo nè una sanzione, nè un atto ablativo, ma un provvedimento avente natura meramente dichiarativa, e non costitutiva, rientra nelle funzioni e compiti di cui all'art. 107, commi 3 e seguenti, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267”*(TAR PIEMONTE 3/04/1989 N. 180).

La competenza è, quindi, dirigenziale. Per poter adottare un **valido** provvedimento di decadenza è necessaria una ricostruzione anagrafica per risalire agli **aventi causa o agli onerati** (Corte di Cassazione Sez. II, sentenza n. 5095 del 29/05/1990 e sent. 12957 del 29/09/2000) quindi tra coloro che hanno il diritto ad essere sepolti nella tomba e coloro che hanno gli obblighi manutentivi della stessa.

I primi devono avere un rapporto di consanguineità col fondatore (discendenti in linea diretta) i secondi sono gli eredi che pur non discendenti del fondatore del sepolcro, possono subentrare unicamente negli obblighi derivanti dalla concessione, principalmente consistenti nell'obbligo di manutenzione in condizioni di costante utilizzabilità ai fini sepolcrali od altri stabiliti dall'atto di concessione. Va quindi effettuata una dettagliata e rigorosa ricerca degli stessi prima di poter dichiarare la irreperibilità degli aventi titolo, quindi solo dopo tale dichiarazione, la notifica dell'avvio del procedimento, sia di revoca che di decadenza, può aversi non *ad personam* ma per affissione all'albo pretorio (Corte di Cassazione, sez. unite, 7/3 del 9 marzo

1981)- **Rilevato**, quindi, che si rende necessario formalizzare e codificare gli aspetti procedurali connessi e alla predisposizione dei contratti e alla cessazione degli stessi;

- **Ritenuto** dover, ai sensi dell'art. 5 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 131/1986, stipulare le concessioni cimiteriali in forma di scrittura privata non autenticate a cura del

Servizio Contratti, che procede alla redazione del relativo contratto, ne cura la sottoscrizione da parte del Dirigente del Patrimonio e la successiva produzione di copia del contratto al concessionario;

- **Dato atto** che i contratti aventi ad oggetto le concessioni cimiteriali non dovranno essere trascritti nel repertorio dei contratti del Segretario Generale, questo comporterà un minor introito di diritti di rogito di spettanza dell'Ente, nella misura di un accertato annuo pari ad €. 800,00, somma, comunque, di gran lunga coperta con la revisione dei canoni e diritti già adottata a seguito della dichiarazione di dissesto,

- che, detti atti, verranno registrati in apposito registro riportante numero progressivo e data di sottoscrizione, istituito e gestito dal Servizio Contratti;

- **Segnalato che la tassazione avverrà comunque** ai sensi delle risoluzioni del Ministero delle Finanze n. 128/E del 17.07.1996, n. 126/E del 15.05.1998 "registrazione solo in caso d'uso degli atti di concessione su beni demaniali (e relative cessioni e surrogazioni), redatti come "scritture private" con aliquota 2%, quando la base imponibile (canone annuo moltiplicato per la durata della concessione) è inferiore a Euro 8.400,00, gli atti portanti concessione di aree cimiteriali redatti in forma di scrittura privata non autenticata sono esclusi dall'obbligo di registrazione quando l'ammontare dell'imposta risulta inferiore alla misura fissa vigente al momento della stipula, misura prevista dal DPR 131/86 "Testo Unico in materia di imposta di registro" € 168,00;

- **Dato atto** che ai sensi del DPR 131/86 "Testo Unico in materia di imposta di registro", della risoluzione del Ministero delle Finanze n. 128 del 17/07/1996 e n. 126/E del 15.05.1998 sopra richiamate, le scritture private non autenticate aventi ad oggetto concessioni di loculi cimiteriali, dato il costo di concessione, non sono sottoposte a obbligo di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, mentre le concessioni aventi ad tombe di famiglia e aree, in ragione del loro valore, rientrano nella casistica indicata dal Ministero delle Finanze, superando la misura fissa di registrazione prevista dal DPR 131/86 e sono pertanto sottoposte all'obbligo di registrazione;

- che le scritture private non autenticate aventi ad oggetto concessioni di loculi cimiteriali non sono sottoposte all'obbligo di registrazione;

- che le concessioni aventi ad oggetto tombe di famiglia e aree, in ragione del loro valore, rientrano nella casistica indicata dal Ministero delle Finanze e, poiché ai sensi del DPR 131/86 "Testo Unico in materia di imposta di registro" superano la misura fissa di registrazione, sono sottoposte all'obbligo di registrazione.

**Visto** lo Statuto vigente

Visto il Regolamento di contabilità

Visto il TUEL 267/2000

Visto il parere reso in ordine alla regolarità tecnica e contabile

Con voto unanime

### **DELIBERA**

1. Di approvare quanto indicato in premessa e precisamente:

- le concessioni cimiteriali, senza distinzione di tipologia, sono predisposte in forma di scrittura privata non autenticate a cura del Servizio Contratti, che procede alla redazione del relativo contratto, ne cura la sottoscrizione da parte del Dirigente del Patrimonio e l'invio successivo di copia del contratto al concessionario;
- i contratti aventi ad oggetto le concessioni cimiteriali non dovranno essere trascritti nel repertorio dei contratti del Segretario Generale e verranno registrati in apposito registro riportante numero progressivo e data di sottoscrizione, istituito e gestito dal Servizio Contratti;
- restano in carico all'Ufficio Contratti, gli adempimenti relativi alla registrazione dei contratti aventi ad oggetto tombe di famiglia e aree, in ragione del loro valore.
- Resta in carico al Responsabile del Dipartimento che cura il Servizio cimiteriale la procedura di verifica e notifica degli atti prodromici alla revoca e alla decadenza;
- Il Responsabile del Dipartimento che cura il Servizio cimiteriale dovrà sanare con proprio atto di conferma provvedimenti, eventualmente adottati, nulli o annullabili per permettere la continuità della valenza degli stessi.

2. Di inviare la presente deliberazione, per le conseguenze che ne derivano, al Responsabile del Settore Tecnico, che cura i Servizi Cimiteriali e al Responsabile del Servizio Contratti.

La deliberazione, messa a votazione, è approvata all'unanimità.

Indi,

LA GIUNTA

Con voto unanime e separato,

DELIBERA

Di dichiarare, per l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene così sottoscritto :

IL PRESIDENTE  
Dr. Nicola Procaccini

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Marco Raponi

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato  
\* affisso il giorno 1 MAR. 2012 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo [www.gazzettaamministrativa.it](http://www.gazzettaamministrativa.it)) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69.

Terracina, 1 MAR. 2012

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE  
Franco Polidoro

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Marco Raponi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_:

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Terracina,

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

\* PUBBLICATO